

Ordinanza del DDPS sui servizi volontari

del 5 settembre 2013

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),

visto l'articolo 44 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹ (LM);
visto l'articolo 83 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la procedura di autorizzazione per quanto riguarda i servizi volontari e il loro computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente ordinanza è applicabile ai servizi volontari dei militari secondo l'articolo 44 capoverso 1 LM.

Sezione 2: Procedura

Art. 3 Domande

¹ Le domande per l'autorizzazione a prestare servizio volontario devono essere presentate per scritto al capo del Personale dell'esercito.

² Occorre utilizzare il formulario previsto al riguardo.

³ Per ciascun servizio deve essere presentata una domanda separata. Sono fatte salve le domande per l'autorizzazione di servizi prestati a giorni in un anno civile.

Art. 4 Condizioni

¹ Sono autorizzate unicamente le domande concernenti militari che hanno assolto il proprio totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione secondo l'articolo 9

RS 512.218.1

¹ RS 510.10

² RS 512.21

OOPSM oppure hanno prestato i propri servizi di perfezionamento secondo l'articolo 9a OOPSM.

² Le domande insufficienti sotto il profilo formale o del contenuto sono rinviate. Dal ricevimento l'organo richiedente ha dieci giorni di tempo per colmare le lacune constatate. Non si entra nel merito delle domande insufficienti sotto il profilo formale o del contenuto inoltrate una seconda volta.

Art. 5 Termine

¹ Le domande devono essere inoltrate al più tardi 14 settimane prima dell'inizio del servizio volontario.

² Se la necessità militare si manifesta soltanto in un secondo momento, la domanda deve essere inoltrata entro tre giorni dopo che l'organo competente ha stabilito la necessità.

Art. 6 Decisione

¹ Il capo del Personale dell'esercito decide in merito alla domanda e comunica per scritto la sua decisione all'organo richiedente. Un rifiuto della domanda è motivato e provvisto dell'indicazione della possibilità di un unico riesame.

² I servizi ordinari hanno la priorità rispetto ai servizi volontari.

³ Se all'inizio di un servizio non vi è l'autorizzazione scritta del capo del Personale dell'esercito, il militare interessato deve essere prosciolto il giorno stesso, o al più tardi come segue:

- a. il giorno dell'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione secondo l'articolo 9 OOPSM; oppure
- b. il giorno dell'adempimento del numero di giorni di servizio secondo l'articolo 9a OOPSM.

Art. 7 Controllo e competenza

¹ Il settore «Personale dell'esercito» effettua il controllo sul numero di servizi e sui giorni di servizio prestati.

² Se la domanda è autorizzata, il settore «Personale dell'esercito» lo menziona nel sistema di gestione del personale dell'esercito.

³ L'organo richiedente emana la chiamata in servizio.

Sezione 3: Computo dei servizi volontari

Art. 8

I servizi volontari non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 9** Esecuzione

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.

5 settembre 2013

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport:

Ueli Maurer

